



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE IN

MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI : I.C.I.

approvato con deliberazione CC n. 22 del 09.03.2007
modificato con deliberazione CC n. 20 del 30/03/2010

SOMMARIO

Art. 1 - Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Soggetto attivo	4
Art. 5 - Base imponibile.....	4
Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	5
Art. 7 - Esenzioni.....	5
Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta	7
Art. 9 - Terreni condotti direttamente	8
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni.....	8
Art. 11 - Accertamento	10
Art. 12 - Funzionario responsabile.....	11
Art. 13 - Riscossione coattiva	11
Art. 14 - Rimborsi.....	11
Art. 15 - Sanzioni ed interessi.....	12
Art. 16 - Contenzioso.....	12
Art. 17 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	12

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.

1. Al fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato,
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nei commi I e 3 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, il cui volume d'affari derivante dall'attività agricola, risulti superiore al 50 per cento del reddito complessivo, escludendo da questo ultimo i trattamenti pensionistici corrisposti per attività agricola. Per i soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IVA si presume un volume di affari annuo pari al limite massimo per l'esonero dell'art 34, 6° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 02 settembre 1997, n. 313. Inoltre non devono essere state eseguite opere di urbanizzazione, ovvero lavori finalizzati a successive edificazioni. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9 commi 1 e 3 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera,
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell' art. 2135 del Codice Civile.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all' art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo

gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 4 - Soggetto attivo

1.L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

L'imposta non si applica agli immobili di cui all' art. 1 del quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento , quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2.In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 - Base imponibile

1.Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1.

2.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .

3.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge Il luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dall'art. 11, 4' comma; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4.Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,

alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, al prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi ' di recupero a norma dell'art. 3 1, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

7. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota, o le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale ¹ con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota o le aliquote, si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi

- fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente al compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze ;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810 ;
 - f) fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito del fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia ;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 05 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette ;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate al sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
 - i) i fabbricati posseduti , a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati da soggetti di cui all'art. 87, lo comma, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16 , lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 .
 - l) gli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del d.lgs.4 Dicembre 1997 n. 460.
 - m) sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi successivo art. 8 comma 2, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal successivo articolo 8, commi 2 e 3.

2.L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte -

¹ art. 1 c. 156 Legge 296/2006

Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1.L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a domanda ed a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all' Ufficio tecnico comunale oppure alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione debitamente sottoscritta.

L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille , per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Tali fabbricati non devono essere comunque utilizzati dalle imprese o da terzi.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze, che non godono dell'esclusione di cui all' art. 7 comma 3, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C6 e C7 (fino al numero max complessivo di 2 unità) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell' abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

3.Con la deliberazione di cui all'art. 6, 1° comma , l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento, in alternativa, l'importo di Euro 103,29 , di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato , fino a Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.

Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, che non godono dell'esenzione di cui all' art. 7 comma 3 la detrazione di cui al 4' comma , può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non potrà essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

4.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del soci assegnatari , nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituiti Autonomi per le Case Popolari.

Art. 9 - Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dal medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 e fino a Euro 103.291,38 ;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 e fino a 129.114,23.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni, l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati al 1' comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente al valori di singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del 1' comma dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art 11 della Legge 09 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art.. 10 - Versamenti e dichiarazioni

1.L'imposta è dovuta dal soggetti indicati nell' art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed al mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.I soggetti indicati nell' art. 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell' imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell' anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

I termini di cui al periodo precedente, sia in acconto che a saldo , sono differiti di 60 giorni in caso di decesso del soggetto passivo dell'imposta, se avvenuta nei trenta giorni precedenti l'inizio dei termini previsti per il versamento.

3.L'imposta dovuta ai sensi del 2' comma è corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Castellarano con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle Finanze, ovvero mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima nonché tramite il sistema bancario;

4. Le modalità di versamento dell'imposta , indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività d'accertamento e in seguito a ravvedimento operoso...

5.Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta per importi inferiori a Euro 10,33.

6.I soggetti passivi sono tenuti all'obbligo di presentazione della dichiarazione di seguito specificata , esclusivamente nei casi cui gli elementi rilevanti ai fini dell' imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' art. 3 bis del D.Lgs. N. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico.

7. la dichiarazione di cui al comma precedente deve contenere gli immobili posseduti nel territorio dello stato con esclusione di quelli esenti dall' imposta ai sensi dell' art. 7, nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi relativa all' anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi, tenuti al pagamento dell'imposta, su un medesimo immobile può essere presentata una comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini

8.La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso il Comune ed alla parte verrà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione, oppure inviata in busta chiusa al Comune tramite il Servizio

Postale, con raccomandata semplice, in tal caso farà fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere indicata la scritta I.C.I. e l'anno a cui si riferisce.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.³

Art. 10/bis - Dilazione del pagamento –

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento del tributo, dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito di avvisi di accertamento o liquidazioni, per importi non inferiori a Euro 1.000,00, in rate trimestrali, di pari importo, fino ad un massimo di otto, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Per somme superiori a Euro 10.329,14 il richiedente dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento.

2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 11 - Accertamento

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.⁴

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa

³ art. 1 c. 173 lett.c. legge 296/2006

⁴ art. 1 comma 161 legge 296/2006

presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.⁵

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Al personale addetto all'attività di gestione dell' ICI sono attribuiti, annualmente, dalla Giunta Comunale, compensi incentivanti la produttività parametrati alle maggiori entrate accertate.

Art. 12 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni di pagamento i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate all'art 10, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento e liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento e liquidazione è divenuto definitivo.⁶

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza⁷.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata all'art. 15, 7° comma.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 10,33.

⁵ art.1 comma 162 Legge 296/2006

⁶ art.1 comma 163 Legge 296/2006

⁷ art.1 comma 164 Legge 296/2006

Art. 15 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,64.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,64 a euro 258,20. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. si applica l'art. 15 comma 2bis del D.Lgs 218/97 con riduzione delle sanzioni indicate nei commi 1 e 2 ad un ottavo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento delle somme dovute per imposte ed interessi.
5. Per l'omesso parziale o tardivo versamento dell'imposta comunale sugli immobili si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato, ex art 13 D.lgs.471/97; non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli artt. 16 comma 3 e 17 comma 2 del D.Lgs n. 472 del 19 dicembre 1997.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua del 3%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.⁸

Art. 16 - Contenzioso

1. Contro l'avviso d'accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 17 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.
- Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto dall' 1.1.2007, fermo restando quanto disposto dall' art.1 comma 171

⁸ art 1 c. 165 legge 296/2006

Legge 296/2006. Dalla stessa data è abrogato il regolamento approvato con delibera C.C. n. 46/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.